



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Numero</b>	<b>Oggetto:</b>	<b>LIQUIDAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO PERUGIA -</b>
<b>26</b>	<b>SEZIONE CIVILE DEL 17/12/2020 - BORRIONE/ASVA -</b>	
<b>Data</b>	<b>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO</b>	
<b>26-04-21</b>		

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 16:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'art. 73 Disegno legge 17 marzo 2020 del decreto del Sindaco n.8 del 15.04.2020, in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

MARIO DE CAROLIS	P	MAGRELLI DAMOCLE	P
GINO EMILI	P	DI CURZIO DIEGO	A
LEPRI ALESSANDRA	P	LUISA DI CURZIO	P
Del Piano Monica	P	DI PASQUALE MAURIZIO	P
BENEDETTI DANIELA	P	ALOISI SAMUELE	A
CASTELLUCCI LANFRANCO	P	BRUNI RICCARDO	P
VENERI STEFANO	P		

**Assegnati n. 13**

**In carica n. 13**

**Presenti n. 11**

**Assenti n. 2**

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede

il sig. MARIO DE CAROLIS,

in qualità di SINDACO

Partecipa

il Segretario

sig. VULPIANI SIMONA

Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:

VENERI STEFANO

DI PASQUALE MAURIZIO

BRUNI RICCARDO

Il Presidente in proseguo di seduta, passa all'argomento posto al n. 5) dell'ordine del giorno, che ha per oggetto:

**“LIQUIDAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO PERUGIA - SEZIONE CIVILE DEL 17/12/2020 - BORRIONE/ASVA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO”**

La proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale è la n. 26 del 13/04/2021 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, così formulata:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 27.12.2005 è stata costituita la società denominata AZIENDA SERVIZI VALNERINA S.r.l. a totale partecipazione comunale per la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale;

Che con deliberazione commissariale con funzioni della Giunta Comunale, n. 23 del 14.11.06 è stato disposto l'annullamento di tutti gli atti che hanno dato vita alla costituzione della società A.S.VA. S.r.l. e disposto la riassunzione del servizio rifiuti in economia *“fino alla data in cui l'Autorità di Ambito avrà affidato ad altro soggetto la gestione del servizio”*;

Che con atto del Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Comunale n° 11 del 20 aprile 2007 e' stato deliberato lo scioglimento della società A.S.VA. S.r.l., con Sede in Cascia Via Mazzini 14, a causa della grave situazione debitoria della società e per effetto dell'annullamento dell'atto di affidamento del servizio di raccolta R.S.U. e della revoca dell'atto di affidamento della gestione del sistema di mobilità alternativa (parcheggi ecc);

Che in esecuzione della soprarichiamata deliberazione, con atto Notaio Ortensia Maria Vella del 20.4.07 Rep. 22646/5169, è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società A.S.VA. S.r.l. , nonché nominato il liquidatore della stessa, nella persona della Dott.ssa Daniela Brusco, dottore commercialista, con studio in Perugia;

Che in data 05.11.2008, è stato notificato alla società A.S.VA. S.r.l. in liquidazione il decreto ingiuntivo n.1630/08, emesso in data 03.10.2008 dal Tribunale di Perugia in favore dell'Avv. Giacomo Borrione con cui è stato intimato di pagare la somma di € 52.675,43, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre spese, funzioni ed onorari della procedura monitoria, liquidate in complessive €. 1.268,00;

Che il credito ingiunto è stato richiesto dall'Avv. Borrione con riferimento a prestazioni professionali che l'opposto ha asserito di avere effettuato in favore della società ASVA S.r.l.;

Che ritenendo detto credito insussistente, e comunque non provato né nell'*an debeat*, né nel *quantum debeat*, la società ASVA, con atto di citazione del 11.12.2008, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso al fine di sentire dichiarare dal Tribunale di Perugia la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e comunque la revoca dello stesso;

Che all'esito del giudizio, il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento dell'opposizione presentata dalla società, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento dell'originaria domanda proposta dall'avv. Giacomo Borrione con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha condannato la società A.S.VA. s.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di € 22.170,93 a titolo di onorari e di € 170,66 a titolo di spese, oltre IVA e CPA nella misura di legge quale compenso per il contratto d'opera professionale descritto nel ricorso per ingiunzione;

Che sulle spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, la sentenza ha compensato le stesse al 50% tra le parti e condannato la A.S.VA. s.r.l. in liquidazione alla rifusione del restante 50% in favore dell'avv. Borrione liquidandole, per la percentuale indicata, in € 634 per la fase monitoria di cui € 129 per spese, oltre il 12,5€ sugli onorari a titolo di rimborso spese generali IVA e CPA nella misura di legge ed € 1687,00 per la fase contenziosa oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali oltre IVA e CPA nella misura dovuta;

Che, alla luce di tale sentenza, peraltro ritenuta del tutto infondata ed illogica, la società ASVA S.r.l. in liquidazione ha tentato di avviare una transazione con la controparte, ponendo, a trattativa la rinuncia ad una eventuale impugnazione del provvedimento giudiziale di primo grado;

che, tuttavia, non essendo stato raggiunto alcun accordo con la controparte, la società ASVA S.r.l. in liquidazione ha proposto appello avverso la sentenza n. 1410/2018 emessa dal Tribunale di Perugia in data 22.10.2018, provvisoriamente esecutiva, per erronea valutazione delle prove da parte del Giudice di primo grado e per la violazione dell'art. 116 c.p.c.;

#### RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 01.07.2019 con la quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza di condanna di primo grado, provvisoriamente esecutiva, n. 1410/2018 emessa dal Tribunale di Perugia in data 22.10.2018, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società ASVA s.r.l.;

- la Determinazione Area LL.PP. n. 282 del 04/04/2019 con la quale è stata conseguentemente impegnata la somma di Euro 27.005,91 a favore dell'Avv. Giacomo Borrione;

VISTA la Sentenza della CORTE D'APPELLO DI PERUGIA - SEZIONE CIVILE del 17/12/2020 nella causa civile al n. r.g. 1073/2018 promossa da Azienda Servizi Valnerina SRL nei confronti dell'Avv. Giacomo Borrione, la quale *"definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa domanda istanza ed eccezione, così decide: in parziale riforma della sentenza pronunciata tra le parti in data 22.10.2018, condanna l'appellante Azienda Servizi Valnerina Srl in liquidazione al pagamento degli interessi legali maturati sulle somme riconosciute in sentenza come dovute all'avv. Giacomo Borrione a decorrere dalla data della domanda al saldo; conferma nel resto l'appellata sentenza; condanna l'appellante Azienda Servizi Valnerina srl in liquidazione al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellato avv. Giacomo*

*Borrione nel presente grado di giudizio che, liquidate in euro 147,00 per spese ed euro 3500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, vengono distratte in favore dell'avv. Giancarlo Zuccaccia antistatario; dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono nei confronti dell'appellante Azienda Servizi Valnerina srl in liquidazione i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.";*

PRESO ATTO che la Sentenza sopra citata è immediatamente esecutiva e pertanto si deve provvedere a dare seguito a quanto nella stessa ivi disposto;

VISTO l'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

CONSIDERATO che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'Ente;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva,

non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23.02.2005);

- la giurisprudenza contabile sostiene “la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall’art. 194 del TUEL infatti, nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l’an ed il quantum del debito, poiché la misura del pagamento rimane stabilita in quella indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; nelle altre ipotesi descritte dall’art. 194 del TUEL, l’organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale;

RITENUTO pertanto, al fine di evitare ulteriori danni all’Ente, di sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. N. 267/2000 derivante dalla Sentenza emessa dalla CORTE D’APPELLO DI PERUGIA - SEZIONE CIVILE del 17/12/2020 nella causa civile al n. r.g. 1073/2018 tra la società ASVA S.r.l. in liquidazione interamente partecipata dal Comune di Cascia e l’Avv. Giacomo Borrione con la quale la società è stata condannata al pagamento della somma di Euro 3.885,00 a titolo di interessi a favore degli eredi dell’avv. Borrione, di Euro 5.255,92 a titolo di spese processuali da liquidare all’Avv.to Zuccaccia;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021e’ prevista la somma per il riconoscimento del debito di che trattasi, con iscrizione come di seguito specificato:

- quanto ad Euro 3.885,00 al ex Cap. 138 art. 11;
- quanto ad Euro 5.255,92 al ex Cap. 138 art. 3;

ATTESO che viene garantito il rispetto degli equilibri di bilancio competenza e cassa;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 così come sostituito dall’art. 3 co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

## **PROPONE**

- 1) DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI RICONOSCERE, ai ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza emessa dalla CORTE D’APPELLO DI

PERUGIA - SEZIONE CIVILE del 17/12/2020 nella causa civile al n. r.g. 1073/2018 tra la società ASVA S.r.l. in liquidazione interamente partecipata dal Comune di Cascia e l'Avv. Giacomo Borrione, con la quale la società è stata condannata al pagamento della somma di Euro 3.885,00 a titolo di interessi a favore degli eredi dell'avv. Borrione, di Euro 5.255,92 a titolo di spese processuali da liquidare all'Avv.to Zuccaccia;

3) DI DEMANDARE al responsabile del servizio interessato l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compreso gli impegni di spesa di cui al presente atto a carico del bilancio di previsione 2020/2023, annualità 2021, come di seguito specificato:

- quanto ad Euro 3.885,00 al ex Cap. 138 art. 11;
- quanto ad Euro 5.255,92 al ex Cap. 138 art. 3;

ove, risulta esservi la necessaria disponibilità;

4) DI DARE ATTO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

6) DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per comprovati motivi di urgenza.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione **n. 26 del 13/04/2021** del Responsabile Area Lavori Pubblici;

UDITA la relazione del Sindaco il quale illustra il punto posto all'ordine del giorno.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

ESEGUITA la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 11 ;
Votanti	n. 11;
Favorevoli	n. 11;
Contrari	zero;
Astenuti	zero;

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata, demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata.

<b>La deliberazione prende il n. 26 del 26/04/2021</b>
--

Di seguito, il Presidente chiede di votare l'immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Presenti	n. 11 ;
Votanti	n. 11;
Favorevoli	n. 11;
Contrari	zero;
Astenuti	zero

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  
Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA  
MARCACCIOLI LUCIA**

-----  
Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  
Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA  
marotta alessandro**

-----  
Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  
Si esprime: Per la regolarità contabile: parere favorevole

**LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to LATTANZI PATRIZIA**

-----  
La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene sottoscritta come segue:

**IL SINDACO**  
F.to MARIO DE CAROLIS

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to VULPIANI SIMONA

=====  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-05-21 al 15-06-21 Registro Albo Pretorio n. 786

**SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 31-05-21

=====  
**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 31-05-21 al 15-06-21:

[ ] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, in data 26-04-21: 26-04-21 diviene esecutiva,

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c.4 del D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

---

E' copia conforme all'originale.

Cascia, li

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA